



DISCIPLINA DEI COMPENSI SPETTANTI ALLE COMMISSIONI DI CONCORSO E SELEZIONI ED AI COMITATI DI VIGILANZA

ART. 1

1. A ciascun componente delle Commissioni esaminatrici di concorsi e/o di selezioni spetta un compenso fissato come segue, in rapporto alla tipologia del concorso o selezione:

COMPENSO BASE

1) euro 500 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente (Area A) ;

2) euro 1.600 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali dell'Area B;

3) euro 1.800 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili dell'Area C;

4) euro 2.000 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.

2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

3. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi relativi a profili professionali dell'Area C o categorie equiparate, ovvero al personale di qualifica dirigenziale, e' dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 3.

4. Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato, ai sensi di legge.



5. La disciplina dell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti (ex art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001), non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

Art. 2 COMPENSO INTEGRATIVO

1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:

a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo, in particolare, alle «Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56» Area A;

b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali dell'Area B o categorie equiparate;

c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili dell'Area C o categorie equiparate e al personale di qualifica dirigenziale.

2. I compensi di cui ai punti b) e c) del comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).

3. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Art. 3 LIMITI MASSIMI

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 non possono eccedere, cumulativamente, 6.500 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino all'Area B o categorie equiparate, 8.000 euro per quelli relativi ai profili dell'Area C o categorie equiparate e 10.000 euro per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.



2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui all'art. 2.

3. Ai componenti esterni delle Commissioni esaminatrici che non risiedono nel luogo ove si svolgono le riunioni inerenti le prove concorsuali o selettive o dove si svolgono gli esami, spetta il rimborso delle spese sostenute per eventuali spostamenti comprovati da apposita documentazione. In ogni caso restano fermi i limiti massimi previsti al comma 1.

Art. 4 SOTTOCOMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 2, ridotto del cinquanta per cento, e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2.

2. I compensi integrativi di cui all'art. 2 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i limiti massimi previsti dal precedente art. 3.

Art. 5 COMITATO DI VIGILANZA

1. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro 50 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.

Art. 6 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

1. L'erogazione del compenso è disposta mediante determinazione di spesa adottata dal dirigente preposto successivamente alla data di approvazione della graduatoria di concorso.